

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5042 del 02/10/2023
Oggetto	D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. articolo 29-octies - Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale della ditta G.I.Ma. Gruppo Italiano Mangimi S.p.A. con sede legale e stabilimento siti in Via Emilia n. 1356 in Comune di Longiano.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-5229 del 02/10/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno due OTTOBRE 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. articolo 29-octies - Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale della ditta G.I.Ma. Gruppo Italiano Mangimi S.p.A. con sede legale e stabilimento siti in Via Emilia n. 1356 in Comune di Longiano.

LA DIRIGENTE

Visti:

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 recante "Disciplina della prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento" che prevede che la Regione è l'autorità competente e la esercita attraverso Arpae;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"* con la quale dal 01/01/2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015"*;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e AIA;
- la "DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/2031 DELLA COMMISSIONE del 12 novembre 2019" che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Premesso che con Delibera di Giunta Provinciale della Provincia di Forlì-Cesena n. 129 del 26/03/2013 prot. gen. n. 61164/2013 è stata rilasciata l'AIA alla G.I.Ma. S.p.A. con sede legale e stabilimento in Via Emilia n. 1356 in Comune di Longiano per la prosecuzione dell'attività di trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da materie prime animali (diverse dal latte) di cui al punto 6.4 lettera b) dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis;

Dato atto che con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-3456 del 08/07/2021 l'AIA n. 129/2013 e s.m.i. è stata volturata alla G.I.Ma. S.p.A. nella persona del Sig. Antonio Mignini in qualità di "Gestore" e di "Responsabile legale" dell'installazione;

Dato atto che l'art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. al comma 1 dispone che l'Autorità competente riesamina periodicamente l'Autorizzazione Integrata Ambientale confermando o aggiornando le relative condizioni;

Richiamato l'articolo 29-octies comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. che prevede che:

"Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:

a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;

b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione."

Dato atto che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 29-octies suddetto, la G.I.Ma. Gruppo Italiano Mangimi S.p.A. (di seguito indicata come G.I.Ma. S.p.A.) in data 08/11/2022 ha presentato una domanda di Riesame di Autorizzazione Integrata Ambientale, per la gestione dell'installazione sita in Via Emilia n. 1356 in Comune di Longiano, attraverso il caricamento sul Portale IPPC-AIA e la stessa è stata acquisita al protocollo di Arpae con n. PG/2022/183429 del 08/11/2022;

Precisato che l'istanza di riesame di AIA comprende anche la richiesta di modifica non sostanziale di AIA relativa ai seguenti interventi:

- relativamente alla fase di pellettatura, che consiste in un trattamento di filatura a caldo, a circa 80° C, tramite 4 presse cubettatrici PC1 PC2 PC3 PC5 e nel successivo raffreddamento, in apposito raffreddatore verticale, all'interno del quale viene insufflata aria fredda, implementazione di una ulteriore pressa PC4 sulla medesima linea di quella esistente (PC3), la quale lavorerà in maniera alternata ed interscambiabile alla esistente PC3, non prevedendo quindi di conseguenza modifiche al flusso emissivo (mantenendo invariate le caratteristiche autorizzate) né tantomeno al punto finale (camino E3); detta modifica è solo di tipo tecnologico interno e non prevede alcun tipo di influenza sulle matrici ambientali: la fase di pellettatura permette di ottenere un pellet sufficientemente resistente alle manipolazioni e in grado di assicurare l'uniformità del mangime anche nelle più piccole quantità (ogni singolo pellet contiene infatti tutti gli elementi presenti nel mangime nelle proporzioni predeterminate dalla formula);
- spostamento della zona adibita a deposito temporaneo rifiuti;

Dato atto che le modifiche sopracitate non necessitano di screening in quanto non determinano un incremento della capacità produttiva;

Precisato che la pratica di riesame di AIA ha avuto il seguente iter istruttorio:

- con nota prot. n. PG/2020/133877 del 18/09/2020 è stato fissato il termine del 18/11/2022 per la presentazione della domanda di riesame di AIA da parte della G.I.Ma. S.p.A.;
- in data 08/11/2022, con nota acquisita al prot. n. PG/2022/183429 del 08/11/2022, la ditta ha presentato sul Portale IPPC-AIA domanda di riesame di AIA;
- con nota prot. n. PG/2022/187361 del 15/11/2022 lo scrivente Servizio ha comunicato al SUAP del Comune di Longiano, nonché agli Enti interessati ed alla ditta, l'esito positivo della verifica di completezza della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale di cui sopra, al fine di fornire allo stesso SUAP le informazioni necessarie per poter effettuare l'Avvio del procedimento di riesame di AIA e la pubblicazione sul BURERT come previsto dal D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- con nota prot. n. PG/2022/187506 del 15/11/2022 lo scrivente Servizio ha chiesto al Servizio Territoriale di Arpae di Forlì-Cesena di effettuare l'istruttoria del procedimento di riesame di AIA della G.I.Ma. S.p.A.;
- con nota prot. n. PG/2022/190121 del 17/11/2022 lo scrivente Servizio ha comunicato a HERA S.p.A. l'esito positivo della verifica di completezza della documentazione di riesame di AIA presentata dalla G.I.Ma. S.p.A.;
- con nota prot. n. PG/2022/189961 del 18/11/2022 la G.I.Ma. S.p.A. ha chiesto di non rendere pubblici i documenti pubblicati sul Portale AIA per motivi di specificità produttiva;
- con nota prot. n. PG/2022/195672 del 28/11/2022 è stata acquisita la copia cartacea della documentazione caricata sul Portale IPPC-AIA in data 08/11/2022;
- sul BURERT n. 363 del 07/12/2022 il Comune di Longiano ha pubblicato l'avviso di avvio di procedimento per il riesame di AIA della G.I.Ma. S.p.A.;
- con nota prot. n. PG/2022/203847 del 13/12/2022 il Comune di Longiano ha provveduto alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 e 8 della Legge n. 241/90 e s.m.i.;
- con nota prot. n. PG/2022/205156 del 15/12/2022 è stata indetta la Conferenza di Servizi simultanea in modalità sincrona finalizzata alla decisione in merito all'istanza di Riesame di AIA presentata dalla G.I.Ma. S.p.A.;
- con nota prot. n. PG/2023/11689 del 23/01/2023 è stata convocata in data 31/01/2023 la Conferenza dei Servizi per l'esame della domanda di riesame di AIA presentata dalla ditta e per l'acquisizione di eventuali richieste integrazioni da parte degli enti convocati;
- con nota prot. n. PG/2023/17264 del 31/01/2023 il Comune di Longiano ha trasmesso il

parere favorevole di conformità urbanistico-edilizia, come di seguito riportato:

*"[omissis] vista la documentazione di accompagnamento della richiesta di Riesame AIA da parte di G.I.Ma spa in oggetto ed esaminati i principali precedenti edilizi riguardanti l'impianto in Via Emilia n. 1356 si esprime di seguito il proprio **PARERE**:*

la G.I.Ma spa è uno stabilimento produttivo operante da decenni in Comune di Longiano in sede sita lungo il lato mare della Via Emilia s.s. n. 9 al civico 1356, al margine est del territorio comunale in località Ospedaletto.

Attestandosi sulla statale n. 9 i collegamenti viari con le principali vie di comunicazione sono buoni.

Lo stabilimento insiste su una area lontana da insediamento residenziali ed è classificata dal PRG vigente come Zona artigianale industriale di completamento D1, pertanto urbanisticamente pienamente compatibile con la attività in essere di produzione/lavorazione materie prime/deposito mangimi. Non si sono rilevate difformità rilevanti coi precedenti edilizi agli atti e in particolare le planimetrie allegate alla richiesta di riesame risultano dal punto di vista edilizio compatibili col permesso di costruire n. 3650 rilasciato il 29/03/1999 dal Comune di Longiano e relative varianti, oltre alla SCIA 2104/2010 per impianto di coogenerazione.

Secondo informazioni assunte presso ARPAE lo stabilimento produce scarichi in atmosfera e quindi dovrebbe essere qualificato automaticamente come contenente lavorazioni insalubri ai sensi del RD n. 1265/1934 ma ad ogni modo per le disposizioni contenute nell'art. 19 delle Norme Tecniche di Attuazione di PRG l'esercizio di lavorazioni insalubri sono comunque permesse in caso di attività esistenti, come nel caso in oggetto.

Per quanto concerne gli aspetti inerenti gli scarichi delle acque reflue dello stabilimento si rimanda alle valutazioni conclusive di Hera spa. [omissis]";

- con nota prot. n. PG/2023/17905 del 01/02/2023 il Servizio Territoriale di Arpa di Forlì-Cesena ha inviato allo scrivente Servizio richiesta integrazioni sulla documentazione presentata dalla ditta;
- con nota prot. n. PG/2023/19041 del 02/02/2023 HERA S.p.A. ha inviato una richiesta di integrazioni;
- con nota prot. n. PG/2023/19380 del 02/02/2023 lo scrivente Servizio ha inviato alla G.I.Ma. S.p.A. una richiesta di integrazioni;
- con nota prot. n. PG/2023/20513 del 03/02/2023 lo scrivente Servizio ha inviato all'Azienda USL della Romagna competente una richiesta di chiarimenti in relazione a eventuali problematiche legate alla presenza di sfiati in "posizione interna", in modo tale da poterne tenere conto in fase di istruttoria di Riesame e stesura di AIA; a tale richiesta non è stato dato riscontro;
- con nota prot. n. PG/2023/20551 del 03/02/2023 lo scrivente Servizio ha inoltrato ad HERA S.p.A. la richiesta di integrazioni inviata a G.I.Ma. S.p.A. (con nota di cui al prot. n. PG/2023/19380 del 02/02/2023), poiché per mero errore materiale la stessa non era stata inviata ad HERA S.p.A.;
- in data 27/04/2023 G.I.Ma. S.p.A. ha provveduto a caricare sul Portale IPPC-AIA le integrazioni richieste, come da comunicazione acquisita al prot. n. PG/2023/74121 del 28/04/2023;
- con nota prot. n. PG/2023/77539 del 04/05/2023 lo scrivente Servizio ha dato comunicazione agli enti delle integrazioni pervenute dalla ditta;
- in data 13/06/2023 G.I.Ma. S.p.A. ha provveduto a caricare sul Portale IPPC-AIA integrazioni volontarie, come da comunicazione acquisita al prot. n. PG/2023/103235 del 13/06/2023;
- con nota prot. n. PG/2023/105163 del 15/06/2023 lo scrivente Servizio ha dato comunicazione agli enti delle integrazioni volontarie pervenute dalla ditta;
- con nota prot. n. PG/2023/111440 del 26/06/2023 il HERA S.p.A. ha trasmesso il **parere**

favorevole con prescrizioni, come di seguito riportato:

*"[omissis] Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:*

1) Nella rete fognaria nera di Via G. Bocchini sono ammessi gli scarichi derivanti da:

S2.1 acque di prima pioggia area 4000 mq, transito automezzi lato nord e area carico/scarico cogeneratore;

S2.3 - S2.4 lavavetrerie laboratorio analisi e spurgo centrale termica;

S2.5 spurgo caldaia Mingazzini.

Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici) sono ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

2) Non è ammesso lo scarico in fognatura delle acque derivanti dall'impianto di addolcimento che dovranno essere raccolte e smaltite come rifiuto ai sensi della normativa vigente in materia.

3) Lo scarico parziale S2.1 deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 1 All. Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

*4) Gli scarichi parziali S2.3 - S2.4 e S2.5 devono rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:*

Tensioattivi Totali ≤ 10 mg/l;

$5,5 \leq \text{pH} \leq 12$.

*5) Le deroghe di cui al punto precedente sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a: **3000 mc/anno; 12 mc/giorno**. Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. Hera si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse.*

6) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

pozzetti degrassatori (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);

pozzetto deviatore (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);

vasca prima pioggia 22 mc (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);

disoleatore con filtro a coalescenza 5 mc (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia);

misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia) piombato da HERA, avente caratteristiche idonee alla tipologia del refluo, installato da personale qualificato nel settore e validato da ditta in possesso di Certificato d'Accreditamento ISO17025:2005;

pozzetti di prelievo (sulle linee di scarico delle acque reflue industriali e prime piogge) costantemente accessibili agli organi di vigilanza e controllo e individuati mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

7) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to 6 potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.

- 8) Al fine di garantire la corretta misura del volume di scarico è prescritta la **taratura o la verifica specialistica e certificata di funzionalità del misuratore di portata** allo scarico almeno ogni due anni (o tempistica inferiore eventualmente prescritta dalla scheda tecnica dello strumento), effettuata da personale avente comprovata esperienza nel settore certificazione per tarature UNI CEI EN ISO17025:2005 – requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova/taratura e di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità ISO9001:2015 conforme alle norme europee, in corso di validità. Il **rapporto di verifica** dello strumento dovrà essere tempestivamente inviato a HERA che provvederà alla prevista piombatura.
- 9) Il volume utile della vasca prima pioggia non deve essere maggiore del volume calcolato in base ai criteri della delibera di giunta regionale 286 del 14.02.2005 e 1860 del 18.12.2006 e pertanto solo i primi 5 mm ricadenti sulla superficie impermeabile scoperta dovranno confluire alla rete fognaria nera.
- 10) La vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema automatico di chiusura, che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.
- 11) Lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare **0,5 l/sec**.
- 12) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 13) Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
- 14) Qualora vengano collegati locali con quote di calpestio inferiori al piano stradale, la rete interna dovrà essere tutelata per il non ritorno delle acque.
- 15) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 16) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 17) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.
- 18) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
- 19) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 20) La ditta deve stipulare con HERA Spa apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale

rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.

21) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

22) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.[omissis].”;

- con nota prot. n. PG/2023/116807 del 05/07/2023 è stata convocata in data 11/07/2023 una Conferenza dei Servizi per l'esame della bozza di AIA della G.I.Ma. S.p.A.;
- con nota prot. n. PG/2023/120752 del 11/07/2023 il Servizio Territoriale di Arpa di Forlì-Cesena ha inviato il contributo istruttorio e il parere sul Piano di Monitoraggio e Controllo;
- con nota prot. n. PG/2023/121019 del 11/07/2023 lo scrivente Servizio ha inviato la bozza di AIA alla ditta ed agli enti per eventuali osservazioni;
- con nota prot. n. PG/2023/146441 del 29/08/2023 G.I.Ma. S.p.A. ha inviato osservazioni alla bozza di AIA;
- con nota prot. n. PG/2023/151612 del 06/09/2023 HERA S.p.A. ha inoltrato ad Arpa i chiarimenti prodotti dalla ditta in relazione alla tipologia di vasca di prima pioggia installata;
- con nota prot. n. PG/2023/155131 del 13/09/2023 è stata convocata in data 22/09/2023 una Conferenza dei Servizi per l'esame delle osservazioni alla bozza di AIA presentate dalla G.I.Ma. S.p.A.;
- con nota acquisita al prot. n. PG/2023/158402 del 19/09/2023 la ditta ha inviato chiarimenti in relazione a quanto riportato al paragrafo **C1.2 Descrizione del processo produttivo e dell'attuale assetto impiantistico - Miscelazione e invio ai sili di stoccaggio**;

Viste le Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1913 del 17/11/2008 e n. 155 del 16/02/2009 che determinano le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali;

Tenuto conto che in sede di richiesta di riesame dell'AIA la ditta proponente ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori per un importo pari a € 5.275,00; rilevato che durante l'istruttoria è emerso che l'importo da corrispondersi da parte della ditta è pari a € 5.325,00, pertanto la ditta è tenuta a versare entro trenta giorni dal rilascio del presente atto la quota residua dovuta, pari a € 50,00;

Dato atto che in merito agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia di antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) in data 14/06/2023 è stata rilasciata nei confronti della G.I.Ma. S.p.A. la comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del Decreto n. 159/2011 mediante richiesta alla Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.), prot. n. PR_FCUTG_Ingresso_0052426_20230705 del 10/07/2023;

Precisato che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale ricomprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui alla Parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla Parte V, Titolo II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

Dato atto che in data 04/12/2019 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la “DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/2031 DELLA COMMISSIONE del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (denominato “BAT conclusions”);

Dato atto che l'AIA rilasciata con il presente provvedimento è stata valutata alla luce della decisione di cui al punto precedente e soddisfa quanto regolamentato dall'art 29-octies comma 3

lettera a) del D.Lgs. n. 152/06;

Ritenuto pertanto, visto quanto sopra premesso e visti gli esiti della Conferenza di Servizi del 22/09/2023, di provvedere al riesame dell'AIA;

Atteso che in attuazione della L.R. n. 13/2015, a far data dal 01/01/2016, la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2291 del 27/12/2021 *"Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018" e s.m.i."*;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2022-107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la D.D.G. n. 14/2023, avente ad oggetto *"Direzione Generale. Approvazione "Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna". Approvazione revisione incarichi di funzione"*;

Dato atto che la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, attesta l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

DETERMINA

1. di **rilasciare a seguito di riesame** l'Autorizzazione Integrata Ambientale al Sig. Antonio Mignini in qualità di legale rappresentante della G.I.Ma. S.p.A. con sede legale e stabilimento siti in Via Emilia n. 1356 in Comune di Longiano, per lo svolgimento dell'attività IPPC riconducibile al punto 6.4 lettera b) dell'Allegato VIII del medesimo Decreto;
2. di **approvare** "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" ed il "Piano di Monitoraggio e Controllo dell'impianto" nel testo che risulta dall'Allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
3. di **dare atto** che l'Allegato 1 alla presente Determinazione è stato predisposto tenendo conto delle valutazioni sopra riportate e delle osservazioni alla bozza di AIA presentate dal gestore con nota prot. n. PG/2023/146441 del 29/08/2023;
4. di **revocare** i seguenti atti già in possesso della ditta:
 - Delibera della Giunta della Provincia di Forlì-Cesena n. 129 del 26/03/2013 (rilascio di AIA);
 - Delibera della Giunta della Provincia di Forlì-Cesena n. 423 del 05/11/2013 (modifica non sostanziale di AIA);
 - Delibera della Giunta della Provincia di Forlì-Cesena n. 178 del 13/05/2014 (modifica non sostanziale di AIA);
 - Delibera della Giunta della Provincia di Forlì-Cesena n. 215 del 04/06/2014 (validità decennale);
 - Decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena n. 59 del 09/03/2015 (modifica non sostanziale di AIA);
 - Determinazione dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2021-3456 del 08/07/2021 (voltura);
5. di **stabilire**, in relazione alla validità dell'autorizzazione, che:
 - 5.1. il presente atto, ai sensi dell'articolo 29-octies, è soggetto a riesame con valenza di rinnovo:
 - entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale

- dell'installazione, fatto salvo quanto predisposto dalla DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/2031 DELLA COMMISSIONE del 12/11/2019, in quanto già implementato nel presente atto;
- quando sono trascorsi 10 anni dall'efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;
- 5.2. il presente atto è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies comma 4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- 5.3. a seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte dell'autorità competente il gestore dovrà presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione;
- 5.4. qualora l'autorità competente non provveda alla comunicazione di avvio di cui al punto precedente, il gestore dovrà comunque presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione **entro 10 anni dalla data di efficacia del presente atto**;
- 5.5. fino alla pronuncia in merito al riesame dell'autorità competente, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;
6. di **approvare** inoltre, ai sensi di legge, i seguenti punti:
- 6.1. il gestore deve condurre l'installazione con le modalità previste nel presente atto e nell'Allegato 1: "Le condizioni dell'AIA";
 - 6.2. il gestore è tenuto a comunicare preventivamente le eventuali modifiche necessarie all'installazione (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera I), del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. all'Arpa territorialmente competente utilizzando il sito web dell'Osservatorio IPPC della Regione Emilia-Romagna. Tali modifiche saranno valutate dall'autorità competente ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. L'Autorità Competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera I-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 29-nonies. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione;
 - 6.3. ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione **entro 30 giorni** ad Arpa anche nelle forme dell'autocertificazione;
 - 6.4. il gestore dovrà informare comunque l'Arpa di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuarsi prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale;
7. di **precisare** che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale ricomprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali:
- autorizzazione agli scarichi di cui alla Parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla Parte V, Titolo II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
8. di **stabilire** che il Gestore deve rispettare i limiti, le prescrizioni, le condizioni e gli obblighi indicati nell'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale";

9. di **precisare** che Arpae esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. al fine di verificare la conformità dell'installazione alle sue condizioni;
10. di **stabilire** che il Gestore è tenuto a versare direttamente ad Arpae, entro trenta giorni dal rilascio del presente atto, la quota residua dovuta per l'istruttoria di riesame di AIA, pari a € 50,00, previa richiesta di attivazione PagoPA;
11. di **stabilire** che il Gestore è tenuto a versare direttamente ad Arpae le spese occorrenti per le attività di controllo programmato, previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione, e determinate dalla D.G.R. n. 1913/2008, dalla D.G.R. n. 155/2009 e dal D.M. 24/04/2008;
12. di **precisare** che Arpae, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell'atto e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
13. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
14. di **fare salvi**:
 - i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
15. di **stabilire** che il presente atto, quando efficace, sarà pubblicato sul sito web dell'Osservatorio IPPC della Regione Emilia-Romagna;
16. di **stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Longiano affinché provveda ad inoltrarlo alla G.I.Ma. S.p.A.;
17. di **precisare** che il presente Atto sarà pubblicato sul BURERT, a cura del Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Longiano, con le modalità stabilite dalla Regione Emilia-Romagna;
18. di **stabilire**, inoltre, che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza al Servizio Territoriale di Arpae, al Comune di Longiano, all'Azienda USL della Romagna sede di Cesena, ad Hera S.p.A., nonché alla G.I.Ma. S.p.A..

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di
Forlì-Cesena - Area Est
Dott.ssa Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.